

A) Circolare INPS 68/2023. Articolo 27 del D.L. 4/05/2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/07/2023, n. 85. Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1/06/2023 al 31/12/2023. Indicazioni operative. Istruzioni contabili.

L'INPS, con la circolare n. 68 del 21/07/2023 di seguito riportata in sintesi, informa che al fine di sostenere l'occupazione giovanile, il D.L. 48/2023 convertito con modificazioni dalla L. 85/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” (c.d. Decreto Lavoro), è stato introdotto un incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato soggetti “NEET” - “Not (engaged in) Education, Employment or Training” - a partire dal 1/06/2023 ed entro il 31/12/2023. Inoltre, a seguito dell'emanazione del decreto ANPAL n. 189/2023 di ripartizione delle risorse, l'INPS fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'incentivo in oggetto.

→Premessa:

L. 85/2023, Decreto Lavoro, ha previsto che: *“Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 1706/2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1/06/2023 e fino al 31/12/2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;*
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);*
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.*

L'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo in oggetto è cumulabile con l'esonero per l'occupazione giovanile di cui L. 197/22, art. 1 c.297, L. di Bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Il decreto dell'ANPAL n. 189/2023 ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della misura ed ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l'incentivo su base regionale.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l'incentivo in trattazione sarà reso disponibile sul portale istituzionale dell'INPS a partire dal 31/07/2023. Con la circolare 68/2023 l'INPS fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'incentivo.

→Datori di lavoro che possono accedere al beneficio:

L'incentivo è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura non si applica nei confronti della PA.

→Lavoratori per i quali si applica l'incentivo:

L'incentivo spetta per le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano NEET, ossia non siano inseriti in un percorso di studi o formazione.

Quindi, per il riconoscimento dell'incentivo i lavoratori alla data dell'assunzione, devono:

- a) non aver compiuto il trentesimo anno di età, ossia avere un'età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;
- b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione;
- c) essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

La registrazione al Programma deve avvenire tramite il portale "MyANPAL", o tramite i portali regionali "Garanzia Giovani". Nei casi in cui i destinatari abbiano un Patto di servizio nell'ambito del Programma "Garanzia di occupabilità dei Lavoratori", GOL, già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo; tale Patto vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

- a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
- b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, n. 327/2022.

→Ambito territoriale di ammissione all'incentivo e importi stanziati:

L'agevolazione prevista dal Decreto Lavoro spetta per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie pari a 24,4 milioni di € per l'anno 2023, a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, e a 61,3 milioni di € per l'anno 2024, a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Inoltre, si è provveduto alla ripartizione regionale delle risorse, che costituiscono limite di spesa.

→Rapporti di lavoro incentivati:

L'incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Il beneficio, inoltre, non può essere riconosciuto nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

Non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.

→Assetto e misura dell'incentivo:

L'incentivo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. La medesima determinazione dell'incentivo vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all'assunzione di un giovane NEET con contratto di apprendistato professionalizzante.

In caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Il riferimento alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali quale parametro di riferimento per la quantificazione del beneficio comporta che l'incentivo in trattazione debba essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall'utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull'intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L'incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28/02/2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.

→Condizioni di spettanza dell'incentivo:

L'agevolazione è subordinata:

- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, come disciplinati dal D.L. 150/2015;

- al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui L. 296/2006;
- alla realizzazione dell'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione;
- al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall'art. 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

→Condizioni di spettanza dell'incentivo: “Le condizioni derivanti dai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015”:

I principi generali stabiliti dal D.L. 150/2015, art.31, l'incentivo non spetta in una delle seguenti condizioni:

- 1) l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- 2) l'assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) la propria volontà di essere riassunto. Ciò vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- 3) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- 4) l'assunzione si riferisce a un soggetto che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore, ed ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrono assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte

dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

→Condizioni di spettanza dell'incentivo: “Le condizioni di regolarità previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006”:

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dalla L. 296/2006:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

→Condizioni di spettanza dell'incentivo: “L'incremento occupazionale netto”:

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, in cui l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Per la determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione “*si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro, anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro, anno dell'anno successivo all'assunzione*”.

L'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata e non una occupazione stimata. L'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro stimata al momento dell'assunzione.

Qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si consolidano; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Invece il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti.

L'incremento deve essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s'intende fruire dell'incentivo. Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

→Condizioni di spettanza dell'incentivo: “Le condizioni di compatibilità con il mercato interno”:

La legittima fruizione dell'incentivo è subordinata:

- alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea;
- alla circostanza che il datore di lavoro non sia un'impresa in difficoltà.

→Coordinamento con altri incentivi:

L'incentivo è espressamente cumulabile con l'esonero per l'occupazione giovanile, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, in caso di cumulo con altra agevolazione l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Nel caso di scelta di cumulo della misura in trattazione con l'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani, fermo restando il rispetto dei requisiti legittimanti, il datore di lavoro interessato avrà diritto all'esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 € annui per un periodo di 36 o 48 mesi e potrà ulteriormente fruire dell'incentivo economico, pari al 20% della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi.

Sempre con riferimento all'eventuale compatibilità del beneficio con altri regimi agevolati nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra comunitari non convenzionati l'incentivo in trattazione non può trovare applicazione.

L'incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, nei limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali:

- sia con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate sia con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.
- con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

La cumulabilità della misura con altri regimi agevolati è possibile, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili.

→Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro:

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line "NEET23" - che sarà disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", sul portale istituzionale INPS - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo.

Nel modulo di istanza on line dovranno essere indicati i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
- la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria;
- se per l'assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.

Dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di accesso alla misura. L'INPS mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia NEET;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto nella Regione/Provincia autonoma di lavoro;
- informa entro cinque giorni dalla data di invio della richiesta che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell'istanza preliminare.

Al fine di non far perdere la priorità acquisita con l'invio della richiesta alle istanze di prenotazione dell'incentivo che dovessero essere inizialmente non accolte per carenza di risorse, le stesse verranno contraddistinte dallo stato "non accolta provvisoria", nelle ipotesi in cui si liberassero delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, ha l'onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

I termini previsti per la presentazione dell'istanza definitiva di conferma della prenotazione sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

In riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto e l'ANPAL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

→Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze:

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo, saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

Solo le istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1/06/2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'INPS - contrassegnate dallo stato di "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

→Modalità di esposizione dei dati relativi all'incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens:

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "NE23";

nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato - AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRiff> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L582", avente il significato di "Conguaglio Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023";
- con il codice "L583", avente il significato di "Arretrati Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023".

→Modalità di esposizione dei dati relativi all'incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens: "Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET 2023 in cumulo con l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.":

Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "NC23";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato - AAAA-MM-GG.

Nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice, oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o "CF_PERS_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L584", avente il significato di "Conguaglio Incentivo Occupazione NEET [...] - in cumulo con altri incentivi";
- con il codice "L585", avente il significato di "Arretrati Incentivo Occupazione NEET [...] - in cumulo con altri incentivi".

→Modalità di esposizione dei dati relativi all'incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens: "Ulteriori precisazioni":

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto o di trasferimento di azienda, dopo la preventiva verifica di legittimità dell'operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell'eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione "Annotazioni" della procedura "Iscrizione e variazione azienda"), all'atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel seguente modo:

- indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T;
- valorizzare contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati, o restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig), come anche i datori di

lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante.

La sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di giugno, luglio e agosto 2023), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2023.

→Omissis

B) Circolare INPS n. 67/2023: Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1/05/2023 nei territori indicati nell'Allegato 1 al D.L. n. 61/2023. Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Istruzioni contabili.

L'INPS con la circolare n. 67 del 20/07/2023 fornisce indicazioni riguardo l'ambito di applicazione del D.L. n. 61/23 che, a causa degli eventi alluvionali nei territori richiamati in oggetto, a fare data dal 1/05/2023, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo che va dal 1/05/2023 al 31/08/2023. Di seguito riportiamo una sintesi della circolare.

→Premessa:

Per fare fronte allo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che a partire dal 1/05/2023 hanno colpito diversi territori è stato emanato il D.L. n. 61/23 in cui sono previsti specifici interventi, tra i quali, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito, in scadenza dalla data del 1/05/2023 al 31/08/2023.

→Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi:

Il D.L. 61/32 prevede per i soggetti che alla data del 1/05/23 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel richiamato Allegato 1, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nei tempi indicati.

Le disposizioni sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell'arco temporale sopra riportato.

Sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale.

È ricompreso nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel periodo di sospensione. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l'obbligo di versamento all'Istituto, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti.

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria; inoltre non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

→Soggetti interessati alla sospensione contributiva:

I destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoltori);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati coinvolti. I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in trattazione. Inoltre, la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

→Lavoratori cessati e versamento della contribuzione:

Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori, trattenuta o non trattenuta dal datore di lavoro, dovrà essere versata secondo le indicazioni.

→Modalità di recupero dei contributi sospesi:

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Entro la medesima data dovranno essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Da ultimo, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

→Istruzioni operative: “Datori di lavoro con dipendenti”:

Ai fini della sospensione, alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti rientranti nei requisiti previsti, nel caso in cui l'evento interessi l'intero Comune, l'Istituto provvederà centralmente all'attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.

Nel caso di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall'evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l'attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l'unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N981”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell'evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”; e le relative <SommeACredito>

Per i datori di lavoro del settore marittimo contraddistinti dai C.S.C 1.15.02 senza codice autorizzativo (c.a.) 2N o 2S; 1.20.01; 2.01.01 con c.a. 6Z, i periodi di paga oggetto di sospensione sono quelli riferiti alle competenze da 02/2023 a 05/2023.

L'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione "N981" non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell'INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello "F24"), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all'invio dei flussi di competenza senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20/11/2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l'esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.

→Istruzioni operative: "Ripresa versamenti":

Il versamento dei contributi sospesi da effettuarsi in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi deve essere effettuato con il modello "F24".

Il contribuente dovrà compilare la "Sezione INPS" del modello "F24" con le modalità indicate nell'esempio che segue, utilizzando il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.

Il codice "N981" è riferito alle mensilità di aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023 e luglio 2023. I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione, la "Sezione INPS" del modello "F24" nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	DSOS	PPNNNNNNCC N981	mm/aaaa	mm/aaaa	

→Istruzioni operative: "Datori di lavoro con pluralità di sedi operative":

La sospensione riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens.

Per il datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all'accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in Comuni colpiti dall'evento eccezionale in oggetto che al di fuori del predetto territorio, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall'evento; diversamente dovrà essere il datore di lavoro a richiedere alla Struttura territoriale competente l'attribuzione del codice di autorizzazione "9B", specificando l'unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.

Pertanto, per tali datori di lavoro, la denuncia UniEmens deve essere compilata in maniera completa, vale a dire denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall'evento alluvionale, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.

Nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l'importo dei contributi sospesi con la causale "N981" relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l'elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con "S".

Nel caso di datori di lavoro con unica matricola e più unità produttive – all'interno e al di fuori dei territori colpiti dall'evento – permane l'obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree colpite dall'evento calamitoso.

→Istruzioni operative: “Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria”:

Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il TFR durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N981”.

→Istruzioni operative: “Artigiani e commercianti”:

Nella sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli sono comprese le scadenze dei:

- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;
- contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.

Per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio 2023.

L’INPS fornirà con un successivo messaggio le indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione.

→Istruzioni operative: “Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui L. 335/1995, art. 2 c. 26”:

A) I committenti ai fini della sospensione mediante l’inserimento del codice sottoindicato all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. I soggetti destinatari della sospensione contributiva, che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui L. 335/1995, art. 2 c. 26, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.

I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione, provvederanno entro il 20/11/2023 alla relativa modifica dei flussi telematici. Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sopra indicato all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. I versamenti devono essere compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	CXX/C10		mm/aaaa	mm/aaaa	

B) Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata destinatari della misura è sospeso il versamento dei contributi dovuti, in cui sono compresi: i contributi dovuti relativi al saldo per l’anno di imposta 2022, nonché al primo acconto per l’anno di imposta 2023. I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	PXX/P10		mm/aaaa	mm/aaaa	

L'INPS fornirà con un successivo messaggio le indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di sospensione.

→OMISSIS

→Istruzioni operative: “Datori di lavoro domestico”:

Nell'arco temporale indicato ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 2° trimestre 2023.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se la scadenza è prevista per il 31 agosto 2023.

Anche per i rapporti di lavoro domestico sono sospesi i termini degli adempimenti verso le PA previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati, anche per conto di clienti non operanti nei predetti territori.

Tuttavia, la sospensione dei termini di versamento della contribuzione è prevista, unicamente, per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori in trattazione.

L'INPS fornirà con un successivo messaggio le indicazioni in merito alle modalità di presentazione dell'istanza di sospensione.

→OMISSIS

→Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito:

Per la sospensione non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati. La norma prevede che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato nel periodo oggetto di sospensione.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati, l'Istituto sospenderà, fino alla data del 31 agosto 2023, l'emissione di avvisi di addebito e la notifica degli atti di accertamento della violazione di cui L. n. 638/1983 nonché delle ordinanze-ingiunzione di cui L. n. 689/1981, art. 18.

La sospensione dell'emissione degli avvisi di addebito dovrà essere temperata con il rispetto dei termini di prescrizione al fine di escludere ogni pregiudizio nel recupero dei crediti dell'Istituto. Ricorrendo tali ipotesi le Strutture territoriali valuteranno la necessità di procedere alla notifica in via amministrativa di un atto interruttivo della prescrizione.

Anche la previsione della sospensione della notifica degli atti di accertamento della violazione e delle ordinanze-ingiunzione dovrà operare avuto riguardo al rispetto dei termini di prescrizione,

circostanza che andrà considerata in fase di istruttoria della posizione, all'esito della quale la Struttura territoriale è chiamata a valutare se procedere comunque alla notifica dell'atto di accertamento della violazione o dell'ordinanza-ingiunzione.

→Sospensione dei termini sostanziali e processuali:

È prevista la sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dal 1/05/2023 fino al 31/07/2023.

Il decorso dei suddetti termini riprende dalla fine del periodo di sospensione (1° agosto 2023). Qualora il decorso degli stessi abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al 1° agosto 2023.

Sono sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

→Sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi:

Il D.L. n. 61/2023, dispone per i soggetti interessati che: “*sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1/05/2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023*”.

Devono intendersi sospesi il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento della violazione di cui D.L. n. 463/1983, art 2 c. 1-bis, nonché il termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con ordinanza-ingiunzione, qualora la relativa scadenza ricada nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023.

→OMISSIS

C) Circolare INAIL n. 33/2023. Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1/05/2023. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure. D.L. n. 61/2023.

→Premessa:

L'INAIL, con la circolare n. 33 del 24/07/2023 di seguito riportata in sintesi, ricorda che a seguito delle delibere del Consiglio dei ministri in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori interessati nel mese di maggio 2023. Inoltre, con il D.L. 61/23 sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1/05/2023 inclusa la sospensione di una serie di termini, tra cui quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei territori indicati. In particolare, l'INAIL con la circolare 33/23 fornisce le indicazioni operative per la sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi, della notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, nonché le indicazioni relative al DURC on line.

- A. Sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria:

Il D.L. 61/23 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1/05/2023 al 31/08/2023, per i soggetti che in data 1/05/23 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati.

La sospensione si applica anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Inoltre, vi è la sospensione dei termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le PA previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20/11/2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Il D.L. 61/23 disciplina il differimento di tre mesi dei termini e delle scadenze previste ed ha previsto anche la sospensione dei termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali

Inoltre, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1/05/2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.

Sono anche sospesi i medesimi termini relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1/05/2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni indicati.

B. Soggetti destinatari:

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all'assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del DPR n. 1124/1965, e alla gestione per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958 operanti alla data indicata nei territori coinvolti.

La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Ai fini dell'individuazione della posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l'attività economica del soggetto assicurante.

Ciò in quanto la ratio legis è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali, escludendo dall'agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

Si precisa che in caso di aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma.

Le aziende plurilocalizzate con sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.

Sono sospesi per l'intero periodo i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti di cui alla L. 12/1979 che abbiano sede o operino nei territori indicati, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse ai relativi adempimenti.

Le disposizioni relative alla sospensione si applicano anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori coinvolti per gli adempimenti posti a loro carico.

C. Versamenti sospesi:

Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16/05/2023 e 21/08/2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate ai sensi del DPR 11242/1965.

Sono sospesi i premi mensili per l'assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui L. 250/1958 e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo indicato.

Tra i versamenti oggetto di sospensione rientrano anche le rate mensili nell'ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall'Istituto. Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato.

→Modalità di sospensione:

Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20/11/2023 utilizzando il servizio on line "Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali" disponibile dal 25/07/2023 sul sito dell'INAIL. Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate:

- codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1/05/2023 nei territori indicati;
- codice 270 sospensione delle rate mensili, nell'ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall'Istituto, in corso alla data del 1/05/2023 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti nei territori indicati;
- codice 271 sospensione nelle date indicate dei termini per la presentazione dei ricorsi di cui DPR 314/2001 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 1/05/2023 nei territori indicati.

→Ripresa della riscossione dei premi:

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20/11/2023. Pertanto:

1. entro il 20/11/2023 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi;
2. devono essere riavviati dal 1/09/2023 i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie; le rate sospese devono essere versate in unica soluzione unitamente alla rata in scadenza nello stesso mese.

→Modalità di versamento dei premi sospesi:

Alla ripresa dei versamenti i soggetti interessati devono indicare nel modello di pagamento F24, sezione *Altri enti previdenziali e assicurativi numero di riferimento* "999269".

Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento "80000x" comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.

D. Istruzioni in merito al rilascio del DURC on line

Con riferimento al DURC on line i versamenti sospesi rientrano nell'ambito applicativo del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte ex lege a seguito di altre calamità naturali in scadenza, né a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 1/05/2023.

In tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare di cui decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

E. Sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione e proroga dei termini e delle scadenze della definizione agevolata:

In favore dei soggetti interessati sono state previste le seguenti misure:

- sospensione dei termini relativi a versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, in scadenza nel periodo indicato;
- sospensione dei versamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1/05, oppure riferite alle somme dovute a titolo di definizione agevolata di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. 119/2018 convertito con modificazione dalla L. 136/2018;
- sospensione fino al 31/08/2023 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione;
- proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della definizione agevolata di cui L. 197/2022 per cui la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30/09/2023;
- differimento di tre mesi sia del termine entro il quale Agenzia delle entrate comunicherà le somme dovute a seguito della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata per il perfezionamento della definizione stessa, sia le successive scadenze per il pagamento delle somme dovute.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento per espressa previsione normativa riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. La sospensione opera di diritto e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

F. Ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi:

È sospeso il termine di 30 giorni previsto per la presentazione dei ricorsi amministrativi, vale a dire:

- i ricorsi al Consiglio di amministrazione dell'Inail contro i provvedimenti dell'Istituto riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli adottati direttamente dall'Inail;
- i ricorsi alla Sede territoriale dell'Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa Sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le MAT 2019.

Il termine è perentorio ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dal DPR 1124/1965 in base al quale il datore di lavoro che promuove ricorso, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta.

La sospensione si applica nei confronti dei medesimi soggetti che alla data del 1/05/2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati.

Il termine di 30 giorni riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per usufruire della sospensione in argomento, i datori di lavoro interessati devono comunicare la volontà di avvalersi della sospensione per la presentazione dei ricorsi di cui DPR 314/2001 e del MAT 2019.

G. Sospensione dei procedimenti di competenza dell'Inail:

Il D.L. 61/2023 prevede la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori propedeutici, endoprocedimentali, finali, esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1/05/2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.

1) Procedimenti relativi alle prestazioni

In base alla sopracitata disposizione, devono ritenersi sospesi i termini prescrizionali o decadenziali relativi alle prestazioni assicurative facenti capo ai soggetti indicati. La sospensione riguarda il periodo sopraindicato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Sono sospesi in particolare:

- i termini di revisione delle rendite per infortunio ed i termini di revisione delle rendite da malattie professionali, che scadono nel periodo di sospensione;
- l'azione per conseguire le prestazioni Inail che si prescrive nel termine di tre anni dal giorno di infortunio o di manifestazione della malattia professionale;
- i termini per l'opposizione;
- i termini di decadenza previsti da DPR 1124/1965 che disciplina la costituzione della rendita ai superstiti, la liquidazione della rendita di passaggio e dalla L. 248/1976 per proporre la domanda di concessione dello speciale assegno continuativo mensile.

Quanto ai termini per l'inoltro delle denunce degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nonché le comunicazioni previste dal D.L. 8113/2008, e successive modificazioni, si rappresenta che il D.L. 61/2023 non menziona espressamente tali adempimenti.

La sospensione dell'obbligo di denuncia per l'intero periodo previsto dal D.L. 61/2023 si tradurrebbe in un ingiustificato differimento della tutela, soprattutto sotto il profilo economico, per i lavoratori infortunati che versano certamente in uno stato di bisogno.

Quindi, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la denuncia e/o la comunicazione nei termini previsti dalle suddette disposizioni. L'impossibilità oggettiva di inoltrare la denuncia/comunicazione, comprovata in relazione agli eventi alluvionali, costituisce comunque causa ostativa all'avvio del procedimento sanzionatorio, fermo restando l'obbligo di provvedere non appena sia cessato l'impedimento oggettivo.

2) Notificazione dei verbali di accertamento e notificazione, procedimenti sanzionatori ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, pagamento di sanzioni amministrative:

Fino al 31/08/2023 è sospesa la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Sono sospesi per il medesimo periodo i termini relativi ai procedimenti sanzionatori con specifico riferimento al termine di decadenza ed al termine di prescrizione. È sospeso il termine di pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima a seguito di diffida obbligatoria, nonché il termine di pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

In caso di provvedimenti sanzionatori già notificati, i termini di pagamento delle sanzioni indicati nei provvedimenti medesimi restano sospesi nel periodo indicato dalla disposizione e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione medesimo.

Sono sospesi, in caso di provvedimenti sanzionatori e verbali di accertamento già notificati, i termini per la presentazione di scritti difensivi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente ed i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi.